

COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO COMUNALE UNICO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 24 DEL 05/07/2010
e MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 32 DEL 26/11/2015

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito del diritto allo studio, disciplina l'assegnazione dei seguenti benefici:
 - a) Fornitura gratuita libri di testo per gli studenti della Scuola Primaria
 - b) Trasporto scolastico studenti scuola dell'obbligo
 - c) Servizio di rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari scuola secondaria di II grado
 - d) Fornitura gratuita o semigratuita dei libri per gli studenti della Scuola Secondaria di I e II grado
 - e) Assegnazione assegni di studio per gli studenti capaci e meritevoli e in disagiate condizioni economiche per il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo (L.R.) n.31/84.
 - f) Assegnazione borse di studio ai sensi della L.R. n.3/2008 art.4, c.1 lett. l) per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate;
 - g) Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione (L.n.62/2000)
 - h) Contributi alle Scuole per funzionamento (infanzia, primaria, secondaria)
 - i) Assegnazione assegni di studio per gli studenti capaci e meritevoli.

Art. 2 - Le fonti

- ☞ Legge Regionale 25 giugno 1984, n.31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate".
- ☞ D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 avente ad oggetto "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☞ D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320 avente ad oggetto "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo", così come confermato con D.P.C.M. n. 226 del 4 luglio 2000;
- ☞ L. 10 marzo 2000, n. 62 avente ad oggetto "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- ☞ DPR n.445 del 28 dicembre del 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, prevedendo tra l'altro la semplificazione della documentazione amministrativa;
- ☞ L.R. n.3/2008 art.4, c.1 lett. l) che prevede a favore dei Comuni la concessione di un contributo per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate;

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO FINANZIATE AI SENSI DELLA L.R. 25 giugno 1984, n.31.

Art.3 - Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

1. Alla fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola primaria residenti in Siapiccia provvede direttamente il Comune in applicazione dell'art.6, lett.c) della L.R. 25 giugno 1984, n.31.

2. I genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria, dovranno comunicare al Comune, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, la scuola primaria presso la quale l'alunno è stato iscritto.
3. Le scuole sono tenute a comunicare il numero degli alunni, e la quantità dei testi occorrenti per ciascuna classe, indicando dettagliatamente i titoli dei libri.
4. Il Comune sulla base del numero delle richieste inoltrate dalle scuole procederà alla fornitura secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso la consegna di cedole librarie alla scuola che provvederà a consegnarle alle famiglie che si occuperanno dell'acquisto dei libri di testo recandosi personalmente presso la libreria di propria fiducia.
 - b) Il Comune provvederà a liquidare le fatture che saranno presentate dalle librerie, previo riscontro delle cedole consegnate alla scuola.
 - c) Il Comune potrà provvedere anche attraverso la ditta aggiudicataria della fornitura dei libri per la biblioteca, se sussistono le condizioni.

TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Art. 4 - Principi Generali

1. In considerazione del dimensionamento della rete scolastica che non rende possibile la presenza della scuola secondaria di I° grado presso il territorio comunale, con il servizio di trasporto scolastico si intende concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio permettendo e facilitando la frequenza scolastica degli alunni che fin dalla giovane età diventano pendolari.
2. Il servizio di trasporto scolastico sarà organizzato nei modi e nelle forme stabilite dal Comune, in considerazione delle reali condizioni del territorio, dal numero degli studenti, dalle esigenze espresse dalle famiglie degli studenti, nel seguente modo:
 - 1) **Servizio Scuolabus** (attraverso mezzi del Comune o avvalendosi di servizi privati in appalto o attraverso convenzioni con i comuni limitrofi, attraverso l'Unione dei Comuni o altre forme di aggregazione e collaborazione fra Enti).
 - 2) **Eventuale erogazione di un contributo forfettario** previa presentazione della richiesta accompagnata da pezze giustificative, qualora non possa essere garantito il Servizio suddetto. L'entità della somma sarà quantificata dalla Giunta Comunale e sarà erogata alla conclusione dell'anno scolastico.
3. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni devono partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche o alle attività ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica qualora questo sia previsto nelle convenzioni stilate con le aziende appaltanti.

Art. 5 - Destinatari del servizio

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, residenti nel territorio comunale.

2. Il Servizio è garantito per i plessi individuati dall'Amministrazione Comunale, ed è rivolto solamente alle classi delle scuole suddette laddove le stesse non siano presenti nel territorio Comunale.
3. Eventuali eccezioni potranno essere accolte previa motivata richiesta esclusivamente per le scuole presenti dove è stato già organizzato il trasporto e qualora questo non comporti un aggravio eccessivo dei costi e sia compatibile con il percorso già strutturato in favore delle scuole per cui vige l'obbligo per il Comune di garantire il trasporto.

Art. 6 - Modalità di accesso al servizio

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio organizzato dal Comune, dovranno presentare domanda su apposito modulo, entro il 1 settembre di ogni anno.
2. Eventuali domande presentate dopo il termine suddetto o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio già predisposto. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare, per iscritto, al servizio comunale competente.

Art. 7 - Modalità di erogazione e funzionamento del servizio di Scuolabus

1. Gli studenti verranno trasportati secondo il percorso che verrà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico in accordo con l'Istituto Comprensivo e i Comuni in Associazione, Unione dei Comuni etc, in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario scolastico.
2. Gli itinerari saranno articolati prevedendo il passaggio dello scuolabus esclusivamente in strade comunali e provinciali che garantiscano la sicurezza per il mezzo di trasporto e conseguentemente per gli studenti.
3. Gli studenti dovranno concentrarsi nei punti di raccolta, negli orari che verranno stabiliti all'inizio dell'anno scolastico. Non potranno essere accolti sul mezzo gli studenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero che non siano presenti alla fermata nell'orario definito.
4. I genitori sono responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei bambini fino alla salita sullo scuolabus, e successivamente nel percorso di rientro, alla fermata stabilita, dovrà essere presente un genitore o una persona da lui delegata per iscritto, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Socio-culturale.
5. In caso di assenza del genitore o di una persona delegata al ritiro dello studente nel luogo della fermata, lo stesso verrà condotto presso il Comune o presso la scuola.
6. In caso di ripetute assenze al luogo della fermata da parte dei genitori o di una persona da loro delegata, il Servizio Socio-culturale valuterà la situazione e in caso di riscontrata situazione di incuria da parte dei genitori, provvederà ad inoltrare segnalazione alle autorità competenti.
7. Durante gli spostamenti dello Scuolabus, gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto, tra cui stare seduti ed evitare schiamazzi.
8. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità dello stesso, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale,
 - ammonizione scritta,

- sospensione dal servizio senza la restituzione di alcuna quota di contribuzione qualora prevista.
- 9. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento economico del danno da parte dei genitori dello studente, previa quantificazione dei danni stessi.
- 10. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche, meteorologiche, per sciopero del personale o altri impedimenti, nulla è dovuto dal Comune agli utenti del servizio.
- 11. L'accompagnamento sui mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico è garantito tramite personale appositamente incaricato.
- 12. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere una quota di contribuzione per il Servizio di Scuolabus
- 13. L'Amministrazione Comunale nei casi in cui il servizio di trasporto non possa essere assicurato secondo le modalità definite nel presente Regolamento, si riserva di concordare con le famiglie eventuali altre forme di collaborazione.

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Art. 8 - Rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari scuola secondaria di II grado

1. Il rimborso spese viaggio agli studenti pendolari delle Scuole secondarie di II grado, viene erogato nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare della L.R. n. 31/84, art. 10, e del Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 28.03.1996, n. 397, che rende esecutivo il disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996.
2. Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina tra quelle del tipo prescelto dallo studente.

Art. 9 - Destinatari del servizio

1. Sono ammessi a godere del rimborso tutti gli studenti che abbiano frequentato regolarmente gli Istituti di istruzione secondaria di II grado pubblici o paritari (purchè abilitati, questi ultimi, a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato).
2. Nel caso di bocciatura consecutiva per la seconda volta il rimborso sarà effettuato in misura pari al 50% del rimborso al quale si avrà diritto. Lo stesso dicasi per la situazioni di ritiro scolastico, ad eccezione di gravi e giustificati motivi, il cui rimborso avverrà secondo quanto stabilito dal regolamento. Non potranno accedere gli studenti frequentanti i corsi professionali i quali usufruiscono già di un rimborso a tale titolo.

Art. 10 - Modalità di accesso al servizio

1. Il Servizio Socio-culturale del Comune tramite un bando pubblico, ogni anno stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande di rimborso;

2. Gli studenti interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione ISEE, comprovante l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare;
 - b) Autocertificazione attestante: il numero dei componenti familiari, la frequenza regolare nell'Anno Scolastico appena terminato, il conseguimento allo scrutinio finale della promozione alla classe successiva o promozione con debito formativo, la spesa sostenuta (da documentare con gli abbonamenti mensili o settimanali nominativi).

Art.11 - Criteri per l'erogazione del servizio

1. Il Comune fissa, per il rimborso spese viaggio, i criteri sotto indicati cui dovrà attenersi il funzionario Responsabile al momento della formulazione della graduatoria, precisando che, il rimborso non sarà totale ma a seconda del punteggio raggiunto, avverrà come di seguito indicato :

VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE	sino a € 10.329,14 3 punti sino a € 20.658,28 2 punti sino a € 30.000,00 1 punto oltre i € 30.000,00 0 punti
----------------------------------	---

CARICO FAMILIARE	Fino a 4 componenti punti 1 Oltre 4 componenti punti 2
------------------	---

PUNTEGGIO	5 punti rimborso del 90% 4 punti rimborso del 80% 3 punti rimborso del 70% 2 punti rimborso del 60% 1 punti rimborso del 40%
-----------	--

2. Non sono rimborsabili i viaggi relativi ai periodi in cui lo studente non ha utilizzato il mezzo pubblico e non ha potuto esibire l'abbonamento mensile. Solo in mancanza o carenza di mezzi pubblici per il raggiungimento della scuola, sarà possibile, come previsto dalla normativa regionale, il rimborso delle spese viaggio agli studenti che viaggiano con il mezzo privato, rimborso che sarà riconosciuto pari a quello cui si avrebbe diritto se si usasse il mezzo pubblico e dovrà essere attestata la frequenza;
3. Qualora la cifra disponibile in Bilancio non fosse sufficiente a garantire i rimborsi nel modo anzidetto, si procederà a ridurre proporzionalmente l'entità degli stessi, rispettando i criteri sopra esposti.
4. La Giunta Comunale può, se lo ritiene necessario, adeguare l'importo della soglia ISEE in considerazione dell'aumentare del costo della vita e degli importi stabiliti dalla Regione per interventi analoghi.

Art. 12 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. Il funzionario responsabile, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto dei criteri di cui all'art.11.
2. La graduatoria, così come stilata dal funzionario responsabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

3. Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni per iscritto. Decorso i 15 giorni senza che siano state presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.
4. Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate saranno esaminate dal Responsabile del servizio che, entro i 15 giorni successivi, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.
5. In caso di accoglimento dovrà essere riformulata la graduatoria che sarà pubblicata per ulteriori 10 giorni. Della pubblicazione della nuova graduatoria sarà data notizia con un Avviso pubblico.
6. Il Responsabile comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate. Decorso 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, se non saranno presentate ulteriori osservazioni, si procederà alla liquidazione.

Art. 13 - Assegnazione assegni di studio per gli studenti capaci e meritevoli e in disagiate condizioni economiche per il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo

1. Con il presente intervento si intende erogare gli assegni di studio agli studenti capaci e meritevoli e in disagiate condizioni economiche delle Scuole secondarie di II grado, nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare della L.R. n. 13/84, art. 7, lett. h), e del Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 28.03.1996, n. 397.
2. L'assegno di studio è finalizzato ad assicurare un sostegno particolarmente mirato verso gli alunni in disagiate condizioni economiche e, ovviamente, capaci e meritevoli. **Non è quindi il merito** ad avere la preminenza nella valutazione in quanto ciò darebbe all'assegno il valore di premio che esso non ha, o che comunque non ha in via principale.
3. L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in convitto, nonché con altri benefici previsti dalla legge n.31/84. Allo studente sarà data la facoltà di opzione.
4. L'assegno di studio è comunque compatibile con interventi finalizzati ad un rimborso spesa quali: rimborso spese viaggio, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, borse di studio per spese sostenute per l'istruzione.
5. L'intervento per quanto compatibile troverà realizzazione contestualmente all'assegnazione delle borse di studio assegnate ai sensi della L.R. n.3/2008 art.4, c.1 lett. l) che prevede a favore dei Comuni la concessione di un contributo per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate;

Art. 14 - Destinatari del servizio

1. Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di II grado dalla prima alla quinta classe. Sarà considerata, quale merito, la votazione riportata al primo scrutinio dell'Anno Scolastico precedente a quello frequentato al momento della domanda, che potrà essere, per gli iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di II grado,

anche quella di giudizio sintetico qualora fossero citate (sufficiente 6, buono 8, distinto 9 e ottimo 10), della Scuola Secondaria di I grado. SONO INCLUSE TUTTE LE MATERIE, ad eccezione di religione.

2. Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che risultano essere iscritti all'Università, e ciò nemmeno se iscritti al primo anno, pur presentando, questi ultimi, la votazione riportata nell'ultimo anno della Scuola secondaria di II grado.

Art. 15 - Criteri per l'erogazione del servizio

1. Al termine di ogni anno scolastico la Giunta Comunale fornirà, al funzionario responsabile del servizio, i necessari indirizzi circa il numero degli assegni da mettere a concorso e il loro importo, sulla base dello stanziamento previsto in Bilancio.
2. In considerazione delle condizioni generali della realtà socio economica, si fissa in € 20.658,28 la soglia di valore ISEE del nucleo familiare, al di sopra di tale soglia, qualunque sia il merito, non saranno prese in considerazione le domande dei richiedenti.
3. La Giunta Comunale può, se lo ritiene necessario, adeguare l'importo di tale soglia in considerazione dell'aumentare del costo della vita e degli importi stabiliti dalla Regione per interventi analoghi.
4. I criteri cui dovrà attenersi il funzionario responsabile per la redazione della graduatoria finale, sono i seguenti: valore ISEE e merito. L'attribuzione del punteggio è diversificato tenendo presente sia la soglia di ISEE che la votazione riportata nell'Anno Scolastico precedente. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali.

Nello specifico:

VALORE ISEE ANNUO: SOGLIA MASSIMA PER NUCLEO FAMILIARE :

fino a € 4.880,00 punti 4
fino a € 9.760,00 punti 3
fino a € 15.600,00 punti 2
sino a € 20.658,28 punti 1

MERITO: SOGLIA MINIMA – CLASSI DALLA 2[^] ALLA 5[^] CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:

Fino al 6,5 di media – punti 0
fino al 7,0 di media – punti 0,5
fino al 7,5 di media – punti 1
fino al 8,0 di media – punti 1,5
fino al 8,5 di media – punti 2
fino al 9,0 di media – punti 2,5
fino al 10 di media – punti 3,5

MERITO: ISCRIZIONE 1[^] CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (Votazione scuola secondaria di I^o grado):

Fino al 6,5 di media – punti 0 (sufficiente)
fino al 7,0 di media – punti 0,5
fino al 7,5 di media – punti 1
fino al 8,0 di media – punti 1,5(buono)
fino al 8,5 di media – punti 2
fino al 9,0 di media – punti 2,5(distinto)

fino al 10 di media – punti 3,5(ottimo)

Verrà inoltre attribuito un ulteriore punteggio alle situazioni particolari quali ad esempio:

2 punti se lo studente è orfano di uno dei genitori o il nucleo è monoparentale

1 punto qualora vi siano più figli minori studenti nello stesso nucleo familiare.

Art. 16 - Modalità di accesso al servizio

1. Il Servizio Socio-culturale del Comune tramite un bando pubblico, ogni anno stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione degli assegni di studio.
2. Entro il termine di cui al precedente articolo, gli studenti interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione ISEE, comprovante l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare;
 - b) Autocertificazione attestante l'iscrizione all'Anno Scolastico successivo e la votazione finale conseguita nell'anno scolastico appena terminato, a scrutinio finale. A discrezione può essere presentato direttamente il certificato attestante i voti riportati;

Art. 17 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. Il funzionario responsabile, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto come primo criterio, delle condizioni economiche dello studente e come secondo criterio, della media riportata nello scrutinio finale dell'anno scolastico concluso che deve essere minimo pari a 6.
2. La graduatoria, così come stilata dal funzionario responsabile, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico. Gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto, entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi i dieci giorni senza che siano state presentate deduzioni, il responsabile del servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.
3. Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate saranno esaminate dal responsabile del servizio che, entro i 15 giorni successivi, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.
4. In caso di accoglimento dovrà essere riformulata la graduatoria che sarà pubblicata per ulteriori 10 giorni sull'albo pretorio.
5. Il responsabile comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate.
6. Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, se non saranno presentate ulteriori osservazioni, si procederà alla liquidazione.

ULTERIORI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

Art. 18 - Assegnazione borse di studio ai sensi della L.R. n.3/2008 art.4, c.1 lett. l) per gli studenti capaci e meritevoli

1. Il Comune provvede all'assegnazione delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie di I e II grado, appartenenti a famiglie svantaggiate ai sensi della L.R. n.3/2008 art.4, c.1 lett. l) e successive modificazioni compatibilmente con i trasferimenti regionali. L'intervento per quanto possibile troverà realizzazione contestualmente all'assegnazione degli assegni di studio ai sensi della L.R. n.31/84.
2. A conclusione dell'iter amministrativo il Comune trasmetterà all'Assessorato della Pubblica Istruzione il rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi sulle borse di studio erogate.

Art. 19 - Destinatari del servizio

1. Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli studenti delle Scuole Pubbliche e paritarie di istruzione Secondaria di I e II grado, appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate e che abbiano riportato negli scrutini finali dell'anno scolastico una votazione pari a o superiore al 7, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore alla soglia stabilita dalla Regione.

Art. 20 - Criteri per l'erogazione del servizio

1. La Giunta Comunale successivamente all'assegnazione del finanziamento regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalle direttive regionali e altresì nell'ambito della propria autonomia provvederà a stabilire i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio in questione. In particolare potrà, sulla base della propria realtà socio economica, stabilire le fasce di ISEE cui rapportare l'entità delle borse, che in ogni caso non potrà essere superiore a quella stabilita dalla Regione. Salvo disposizioni diverse da parte della Regione.

Art. 21 - Modalità di accesso al servizio

1. Il Servizio Socio-culturale del Comune tramite un bando pubblico, ogni anno stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione degli assegni di studio.
2. Entro il termine di cui al precedente articolo, gli studenti interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione ISEE, comprovante l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare;
 - b) Autocertificazione attestante l'iscrizione all'Anno Scolastico successivo e la votazione finale conseguita nell'anno scolastico appena terminato, a scrutinio finale. A discrezione può essere presentato direttamente il certificato attestante i voti riportati;

Art. 22 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. Si procederà alla liquidazione delle borse di studio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento per l'attribuzione degli assegni di studio.

Art. 23 - Contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado.

1. Il Comune provvede all'erogazione dei contributi per il rimborso parziale o totale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado secondo quanto previsto dal DPCM 5

agosto 1999, 320, confermato con modificazioni dal DPCM 4 luglio 2000, n. 226, secondo le procedure definite nel Piano di indirizzo regionale per il diritto allo studio.

2. A conclusione dell'iter amministrativo il Comune trasmetterà all'Assessorato della Pubblica Istruzione il rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi dei contributi erogati.

Art. 24 - Destinatari del servizio

1. Sono ammessi al servizio in questione tutti gli studenti residenti nel Comune di Siapiccia frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado, sia statali che paritarie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore alla soglia stabilita dalla Regione.

Art. 25 - Criteri per l'erogazione del servizio

1. La Giunta Comunale successivamente all'assegnazione del finanziamento Regionale, qualora vi siano ulteriori criteri, direttive o modalità non contemplate nel presente Regolamento, provvederà a stabilire termini, criteri e modalità di erogazione del contributo.
2. I criteri cui dovrà attenersi il funzionario responsabile per la redazione della graduatoria finale, sono i seguenti: valore ISEE che permetterà di effettuare il rimborso del beneficio in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, come di seguito meglio specificato:

FASCIA A: da € 0 a € 4.880,00, il rimborso da effettuare nella misura del 100%

FASCIA B: da € 4.881,00 a € 9.760,00, il rimborso da effettuarsi nella misura dell'80%

FASCIA C: da euro 9.761,00 a euro 14.650,00, il rimborso da effettuarsi nella misura del 60%

3. Qualora i fondi regionali e quelli Comunali previsti nel Bilancio, non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno, verranno applicate delle riduzioni proporzionali alle percentuali suddette;

Art. 26 - Modalità di accesso al servizio

1. Il Servizio Socio-culturale del Comune tramite un bando pubblico, ogni anno stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione dei contributi per la fornitura libri, seguendo le indicazioni della Regione.
2. Entro il termine di cui al precedente articolo, gli studenti interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente (o dalla Regione), corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione ISEE, comprovante l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare;
 - b) Autocertificazione attestante le spese sostenute (da documentare con fatture o ricevute fiscali intestate allo studente beneficiario e che riportino dettagliatamente il numero e il titolo dei testi acquistati);

Art. 27 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. Il funzionario responsabile, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto.
2. La graduatoria, così come stilata dal funzionario responsabile, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico. Gli interessati potranno

presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto, entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi i dieci giorni senza che siano state presentate deduzioni, il responsabile del servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.

3. Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate saranno esaminate dal responsabile del servizio che, entro i 15 giorni successivi, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.
4. In caso di accoglimento dovrà essere riformulata la graduatoria che sarà pubblicata per ulteriori 10 giorni. La nuova graduatoria pubblicata sull'albo pretorio.
5. Il responsabile comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate.
6. Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, se non saranno presentate ulteriori osservazioni, si procederà alla liquidazione.

Art. 28 - Borse di studio per le spese sostenute per l'istruzione scolastica

1. Il Comune provvede all'erogazione di borse di studio in attuazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, nei modi e nei termini stabiliti dal DPCM 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo della legge sopra indicata, secondo le procedure definite nel Piano di indirizzo regionale per il diritto allo studio.
2. Le borse di studio sono erogate ai fini della copertura delle seguenti voci di spesa sostenute e documentate: iscrizione, frequenza (spese per il soggiorno presso convitti), sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici, etc. esclusi libri di testo), attrezzature didattiche, trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. n.31/84), mensa (spese sostenute presso mense gestite dal Comune o dalla scuola), viaggi e visite di istruzione. A conclusione dell'iter amministrativo il Comune trasmetterà all'Assessorato della Pubblica Istruzione il rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi sulle borse di studio erogate.

Art. 32 - Destinatari del servizio

1. Sono ammessi al servizio in questione tutti gli studenti residenti nel Comune di Siapiccia frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado, sia statali che paritarie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore alla soglia stabilita dalla Regione.

Art. 33 - Criteri per l'erogazione del servizio

1. La Giunta Comunale successivamente all'assegnazione del finanziamento regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalle direttive regionali e altresì nell'ambito della propria autonomia provvederà a stabilire i termini i criteri e le modalità di erogazione del contributo qualora questi dovessero essere differenti da quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. I criteri cui dovrà attenersi il funzionario responsabile per la redazione della graduatoria finale, sono i seguenti: valore ISEE che permetterà di effettuare il rimborso del beneficio in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, come di seguito meglio specificato:

“A” ISEE da euro 0 a euro 4.880,00;

“B” ISEE da euro 4.881,00 a euro 9.760,00

“C” ISEE da euro 9.761,00 a euro 14.650,00

3. Viene fissato l'importo di **€ 52,00** quale importo minimo delle spese dichiarabili per aver diritto al beneficio;
4. Viene definita la percentuale del **40%** del totale quale quota max rimborsabile a titolo di attrezzature didattiche;
5. **Si stabilisce che l'importo massimo di spesa previsto per l'attrezzatura sportiva** (scarpe e tute ginniche) sul quale calcolare il rimborso del 40%, onde evitare di discriminare le famiglie che effettuano spese ragionevoli ottenendo un minor rimborso, è il seguente:
 - ☞ € 120,00 per gli studenti della scuola primaria.
 - ☞ € 150,00 per gli studenti della scuola secondaria di I grado
 - ☞ € 180,00 per gli studenti della scuola secondaria di II grado.
6. L'importo della borsa di studio non potrà essere superiore a € 100,00 per gli alunni della scuola primaria, € 250,00 per la scuola secondaria di I grado ed € 400,00 per i frequentanti la scuola secondaria di II grado. L'importo non potrà comunque essere superiore alle spese stesse. Il contributo, inoltre, sarà differenziato in relazione al reddito e alla scuola frequentata, così come di seguito indicato:

Fascia A da euro 0 a euro 4.880,00

- **Scuola Primaria** dalla 1[^] classe alla 5[^] classe, importo massimo rimborsabile € 100,00;
- **Scuola Secondaria di I grado** dalla 1[^] classe alla 3[^] classe, importo massimo rimborsabile € 220,00;
- **Scuola Secondaria di II grado** dalla 1[^] classe alla 5[^] classe, importo massimo rimborsabile € 360,00;

Fascia B da euro 4.881,00 a euro 9.760,00

- **Scuola Primaria** dalla 1[^] classe alla 5[^] classe, importo massimo rimborsabile € 70,00;
- **Scuola Secondaria di I grado** dalla 1[^] classe alla 3[^] classe, importo massimo rimborsabile € 180,00;
- **Scuola Secondaria di II grado** dalla 1[^] classe alla 5[^] classe, importo massimo rimborsabile € 320,00;

Fascia C da euro 9.761,0000 a euro 14.650,00

- **Scuola Primaria** dalla 1[^] classe alla 5[^] classe, importo massimo rimborsabile € 60,00;
- **Scuola Secondaria di I grado** dalla 1[^] classe alla 3[^] classe, importo massimo rimborsabile € 150,00;
- **Scuola Secondaria di II grado** dalla 1[^] classe alla 5[^] classe, importo massimo rimborsabile € 290,00;

7. Per ogni singola fascia verrà stilata apposita graduatoria;
8. Nell'ambito di ciascuna fascia avrà priorità chi appartiene alla fascia di ISEE più basso;

9. Nel caso in cui i fondi previsti nella fascia A), risultassero insufficienti a soddisfare il numero delle richieste aventi diritto al beneficio, si farà fronte con le risorse destinate alla fascia C) (più alta) ed eventualmente anche con le risorse destinate alla fascia B
10. Lo stesso criterio verrà utilizzato per la fascia B, nell'eventualità risulti un numero superiore di beneficiari rispetto al numero delle borse stanziare;
11. eventuali economie che dovessero risultare nelle fasce ISEE inferiori verranno utilizzate per far fronte alle maggiori spese derivanti nelle fasce ISEE immediatamente superiori;
12. Qualora gli importi previsti in Bilancio non dovessero soddisfare le richieste, si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi.

Art. 34 - Modalità di accesso al servizio

1. Il Servizio Socio-culturale del Comune tramite un bando pubblico, ogni anno stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione dei contributi per la attribuzione delle borse di studio ai sensi della L. 62/00, seguendo le indicazioni della Regione.
2. Entro il termine di cui al precedente articolo, gli studenti interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente (o dalla Regione), corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione ISEE, comprovante l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare;
 - b) Autocertificazione attestante le spese sostenute (da documentare con fatture o ricevute fiscali intestate allo studente beneficiario o al genitore o esercente la potestà genitoriale e che riportino dettagliatamente gli articoli acquistati e le quantità, non sono validi i documenti privi dei requisiti indicati).

Art. 35 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. Il funzionario responsabile, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto.
2. La graduatoria, così come stilata dal funzionario responsabile, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico. Gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto, entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi i dieci giorni senza che siano state presentate deduzioni, il responsabile del servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.
3. Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate saranno esaminate dal responsabile del servizio che, entro i 15 giorni successivi, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.
4. In caso di accoglimento dovrà essere riformulata la graduatoria che sarà pubblicata per ulteriori 10 giorni. La nuova graduatoria pubblicata sull'albo pretorio.
5. Il responsabile comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate.
6. Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, se non saranno presentate ulteriori osservazioni, si procederà alla liquidazione

ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 36 - Contributi alle scuole pubbliche e alle scuole dell'infanzia paritarie

1. Il Comune eroga contributi propri e/o derivanti da trasferimenti alle scuole pubbliche e paritarie presenti nel territorio comunale al fine di sostenere le azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione.
2. Condizione per l'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie è la sottoscrizione di una convenzione.
3. La quantificazione del contributo sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
4. La scuola al fine di ottenere il contributo sarà obbligata a rendicontare l'ultimo finanziamento erogato mediante relazione descrittiva e rendiconto contabile.

Art. 37 - Incentivo a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria di I grado e di II grado.

1. Con il presente intervento si intendono attribuire degli incentivi agli studenti capaci e meritevoli non beneficiari dell'assegno di studio erogato ai sensi della L.R. n.31/84 e della L.R. n.3/2008 in quanto superano la soglia di reddito per potervi accedere.
2. L'incentivo può essere erogato sotto forma di denaro o di premio quale ad esempio: libri, viaggio d'istruzione, o altro intervento ritenuto compatibile con la finalità in questione.
3. L'incentivo non è cumulabile con altri benefici aventi la stessa finalità. All'alunno (al genitore se minorenne) è data la facoltà di opzione.
4. L'incentivo è comunque compatibile con interventi finalizzati ad un rimborso spesa quali: rimborso spese viaggio, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, borse di studio per spese sostenute per l'istruzione.
5. L'intervento sarà finanziato con fondi propri di bilancio.

Art. 39 - Destinatari del servizio

1. Possono beneficiare degli assegni di studio tutti gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di II grado dalla prima alla quinta classe, che abbiano conseguito allo scrutinio finale, nell'anno scolastico precedente al momento della domanda, una votazione pari al "buono" per la secondaria di I grado e al 7 per la secondaria di II grado.

Art. 40 - Criteri per l'erogazione del servizio

1. Al termine di ogni anno scolastico la Giunta Comunale fornirà, al funzionario responsabile del servizio, i necessari indirizzi circa il numero degli incentivi da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione (se in denaro o in premio) sulla base dello stanziamento previsto in Bilancio.
2. I criteri cui dovrà attenersi il funzionario responsabile per la redazione della graduatoria finale, sono i seguenti:

MERITO: votazione scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado

Media del 7,0 – punti 1
fino al 7,5 di media – punti 1,5
fino al 8,0 di media – punti 2
fino al 8,5 di media – punti 2,5
fino al 9,0 di media – punti 3
fino al 9,5 di media – punti 3,5
fino al 10 di media - punti 4

3. Nel caso in cui le disponibilità del Comune non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sarà privilegiato chi avrà conseguito un punteggio superiore, in caso di parità si procederà ad estrazione.
- 4.

Art. 41 - Modalità di accesso al servizio

1. Il funzionario responsabile porterà a conoscenza di tutta la popolazione, con ogni mezzo a sua disposizione (bando, avvisi all'Albo Pretorio e nei locali pubblici, ecc.), i termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione degli assegni di studio.
2. Entro il termine di cui al precedente articolo, gli studenti interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione attestante l'iscrizione all'Anno Scolastico successivo e la votazione finale conseguita nell'anno scolastico appena terminato, a scrutinio finale. A discrezione può essere presentato direttamente il certificato attestante i voti riportati;

Art. 42 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. Il funzionario responsabile, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto.
2. La graduatoria, così come stilata dal funzionario responsabile, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico. Gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto, entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi i dieci giorni senza che siano state presentate deduzioni, il responsabile del servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.
3. Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate saranno esaminate dal responsabile del servizio che, entro i 15 giorni successivi, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.
4. In caso di accoglimento dovrà essere riformulata la graduatoria che sarà pubblicata per ulteriori 10 giorni. La nuova graduatoria pubblicata sull'albo pretorio.
5. Il responsabile comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate.
6. Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, se non saranno presentate ulteriori osservazioni, si procederà alla liquidazione

NORME FINALI

Art. 44 - Verifiche

1. Il funzionario responsabile procederà alla verifica delle autocertificazioni, come previsto nel D.Lgs. n.445/2000, finalizzate all'ottenimento dei benefici oggetto di questo regolamento.

Art. 45 - Modulistica

1. La modulistica sarà predisposta dall'Ufficio competente e sarà adeguata alle eventuali modifiche normative o esigenze manifestatesi nel corso dell'istruttoria. Per gli interventi garantiti con finanziamenti regionali specifici si rinvia alla modulistica prevista dalla stessa Regione, salvo diverse disposizioni. La modulistica sarà disponibile sul sito del Comune di Siapiccia e sarà possibile inoltrarla on line secondo la normativa vigente in materia.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento consta di n.46 articoli ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente regolamento che risulti in contrasto con lo stesso.